

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 574

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

e dal **Ministro della sanità**

(DE LORENZO)

di concerto col **Ministro della pubblica istruzione**

(JERVOLINO RUSSO)

col **Ministro per gli affari sociali**

(BOMPIANI)

e col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica

ONOREVOLI SENATORI. - La mancata approvazione della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale nella X legislatura, ove non fosse stata prorogata la legislazione d'urgenza adottata con il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali, avrebbe determinato un vuoto di potere nelle stesse unità sanitarie locali, con notevoli effetti negativi e con la vanificazione degli aspetti positivi conseguenti al nuovo sistema di gestione straordinaria delle unità sanitarie locali.

Per colmare, quindi, un evidente vuoto legislativo ed avendo il Consiglio dei ministri approvato un disegno di legge-delega comprendente, tra l'altro, anche il riordino del Servizio sanitario nazionale, i cui tempi di attuazione non sono peraltro quantificabili, si è resa necessaria e indifferibile la proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali mediante il decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, che ora si ripropone, come emendato dalla Commissione igiene e sanità del Senato.

La formulazione dell'articolo 1 ha tenuto conto di alcuni emendamenti, accolti in Commissione, che hanno reso il decreto più chiaro e più aderente alla sua funzione, utilizzando anche le esperienze dell'applicazione del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, al fine di migliorarne l'efficacia.

Innanzitutto si è proposto un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 poi modificato da subemendamenti proposti dal relatore e da altri componenti della Commissione.

La proroga dei termini di durata in carica dei garanti e degli amministratori straordi-

nari è stata così prorogata al 31 dicembre 1993, diversamente da quanto stabilito nel decreto-legge n. 320 che fissava i termini di durata fino al 31 agosto 1992.

L'allungamento dei tempi di proroga è dettato dalla evidente impossibilità che una nuova disciplina organica possa definire il suo *iter* in tempi brevi.

Inoltre si è tenuto conto anche dell'eventuale necessità delle regioni di legiferare successivamente, in ossequio al disposto dei decreti legislativi che daranno attuazione alla predetta delega, con riferimento principalmente all'accorpamento delle diverse unità sanitarie locali, che sembra essere un presupposto largamente condivisibile. Per quanto attiene alle modalità di proroga degli amministratori straordinari attualmente in carica, mentre il decreto-legge contemplava una proroga di tutti senza interventi da parte delle regioni, l'emendamento governativo, accolto dalla Commissione, ha inteso di fatto far decadere tutti gli amministratori straordinari a decorrere dal 1° novembre 1992, attribuendo ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome la competenza a confermare gli amministratori uscenti - previa verifica positiva dei risultati di gestione, tenendo conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - oppure, in caso di mancata conferma, a scegliere i nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo.

Non sfuggirà che l'emendamento accolto può determinare i presupposti di un ulteriore miglioramento di tale disciplina transitoria. Atteso che l'introduzione della figura

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'amministratore straordinario ha decisamente migliorato la funzionalità e l'efficienza delle unità sanitarie locali, una sua proroga, per così dire «secca», avrebbe perpetuato eventuali disfunzioni e sprechi nelle unità sanitarie locali dirette da amministratori inefficienti; per cui attraverso l'emendamento citato si è ulteriormente migliorata la norma, dando la possibilità alle regioni di valutare l'operato degli amministratori ed eventualmente di sostituirli secondo parametri certi, quali quelli che si trovano nella legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Anche la conferma della funzione del comitato dei garanti quali legittimi rappresentanti degli enti territoriali, sia nella loro funzione di organismo politico e programmatico, sia nella scelta della terna da presentare alla Regione in caso di sostituzione dell'amministratore straordinario, va nel senso di sostanziale equilibrio tra i diversi poteri del nostro ordinamento.

Un ulteriore miglioramento deriva dalla impossibilità di confermare o di nominare amministratori straordinari coloro che hanno raggiunto il settantesimo anno di età e coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 7 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

Per quanto attiene all'indennità spettante agli amministratori straordinari, l'emendamento proposto delega alle regioni ed alle province autonome la possibilità di fissare l'indennità, in ragione del numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali, rapportandola, al lordo delle ritenute erariali, ad una cifra non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e della indennità di direzione dei direttori amministrativi capi servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio del totale delle voci retributive suindicate.

Resta fissata nelle misure vigenti l'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti.

Tale emendamento, oltre a razionalizzare la materia delle indennità spettanti agli amministratori straordinari, che in ragione della precedente legge aveva visto sorgere una sorta di giungla retributiva, consente alle regioni ed alle province autonome di stabilire, in ambiti definiti, una indennità in rapporto alla importanza delle unità sanitarie locali.

Il testo proposto, inoltre, sana molte ingiustizie retributive, assicurando quanto meno indennità non inferiori a quelle attribuite ai dipendenti della USL, o comunque non inferiori a quelle percepite nell'incarico precedente.

Ulteriori novità sono introdotte per quelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore ai duecento miliardi; in esse il collegio dei revisori dei conti sarà integrato da altri due membri: uno di nomina regionale ed il secondo nominato dal Ministro del tesoro.

Infine, una ulteriore modifica accolta dalla Commissione assicura una possibilità di risparmio ulteriore, dando la facoltà alle regioni o alla USL, se incaricate del pagamento dei beni e servizi, di assumersi l'onere del giudizio legale al fine di evitare il dilatarsi della spesa per liti.

L'articolo 2 del decreto-legge nasce dalla difficoltà per i portatori di *handicap* di essere riconosciuti come tali e quindi di utilizzare i benefici scolastici così come dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che negli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 detta una serie di disposizioni in materia di diritto all'istruzione ed all'integrazione scolastica. In particolare, per l'individuazione della figura dell'alunno portatore di *handicap* e quindi per la successiva messa in moto di quei provvedimenti necessari all'integrazione scolastica, in assenza di esplicite previsioni, era in astratto possibile un riferimento all'articolo 4 della stessa legge, che a sua volta demandava alle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

Il citato articolo 4 della legge n. 104 del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 è sembrato valido per il riconoscimento del portatore di *handicap*, ma non della figura dell'alunno portatore di *handicap*, di cui all'articolo 12 della stessa legge. Continuare a fare ricorso in questo caso alle procedure previste dal citato articolo 4 avrebbe certamente determinato un ritardo fatale nella possibilità di una reale integrazione scolastica; a tale situazione si fa fronte con l'interpretazione dell'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fornita dall'articolo 2 del decreto-legge, che affida opportunamente la definizione dei criteri per l'accertamento dell'*handicap* all'atto di indirizzo e coordina-

mento di cui al comma 7 dell'articolo 12 della medesima legge 104 del 1992.

In via transitoria, in attesa dell'adozione dell'atto suddetto, l'accertamento dell'*handicap* dell'alunno viene affidato non ad un sanitario qualsiasi della unità sanitaria, bensì ad uno psicologo o ad un sanitario specialista nella patologia segnalata; si può così raggiungere l'obiettivo di facilitare ed ottimizzare tale intervento.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

Oneri indotti dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 (in milioni di lire):

	Differenza totale		
<i>Attuale costo amministratori straordinari</i> (calcolato in media su USL con 105-250.000 assistiti)	62.300		
<i>Costo indotto dal provvedimento</i> (costo medio per n. USL = 91×659)	59.969	- 2.331	
<i>Attuale costo collegi revisori</i> (calcolato in media in base alle leggi regionali)	14.300		
<i>Costo indotto dal provvedimento</i>	21.895	+ 7.595	5.264
Costo medio per USL ...	<u>L. 7.988.000</u>		
Disamina oneri collegio revisori	21.895		
a) per le USL con spesa corrente inferiore a 200 miliardi (n. 579):			
1) membri ordinari 2 (costo medio = 10% compenso medio ammini- stratori, pari a 9,1) Onere $2 \times 9,1 \times 579$	10.538		
2) Presidenti collegio (indennità al- tri componenti + 20%) $9,1 + 20\% 11 \times 579$	6.323		16.861
b) per le USL con spesa corrente superiore a 200 miliardi (n. 80):			
1) membri ordinari 4 (costo massi- mo 12,1) Onere $4 \times 12,1 \times 80$	3.872		
2) Presidente collegio (indennità al- tri componenti + 20%) $12,1 + 20\% 14,5 \times 80$	1.162		5.034
Totale oneri ...			<u>21.895</u>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Economie indotte dal comma 6 (in milioni di lire)

spesa per contenzioso lire 310.000

economie indotte per effetto del provvedimento

(2% su oneri per contenzioso)

$2\% \times 310.000 = 6.200$

Direttore amministrativo - Capo servizio delle USL

Stipendio iniziale lordo	L.	33.600.000
13 ^a mensilità	»	2.800.000
Indennità integrativa speciale	»	11.000.000
Indennità direzione	»	13.100.000
		<hr/>
Competenze annue lorde	L.	<u>60.500.000</u>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320.

Decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1992.

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993.

2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1° novembre 1992. Il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data, con proprio decreto, alla nomina degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo i nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di

cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo 1. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che hanno raggiunto il settantesimo anno di età e coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.

3. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti, la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. L'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti resta fissata nelle misure vigenti.

4. Nelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti è integrato da altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato e l'altro nominato dalla regione. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata dalla regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente di detto collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. La maggiore spesa derivante dal presente comma trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 6.

5. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

6. Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di

pignoramento l'unità sanitaria locale incaricata del pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.

Articolo 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, alla individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1992.

SCALFARO

AMATO - DE LORENZO - JERVOLINO
RUSSO - BOMPIANI - BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI